



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**  
**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**  
**Comunicato Ufficiale N.32/TFT del 07/03/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 4/03/2024  
ha adottato le seguenti:

**DELIBERE**

**Fasc.226**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Pomponio; Avv. N. Cuomo.**  
**Prot.15758/176 pfi23-24/PM/gb.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Andrea Ciccone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Spartak Futsal Femminile: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Florindo Taffarel, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Spartak Futsal Femminile, l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1132pf22- 23; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta presso la sede della Società A.S.D. Spartak Futsal Femminile ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario;

**2. la società A.S.D. Spartak Futsal Femminile** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Ciccone, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Spartak Futsal Femminile € 500,00 di ammenda.; per il Presidente sig. Andrea Ciccone, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Il Tribunale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società A.S.D. Spartak Futsal Femminile € 300,00 di ammenda.; per il Presidente sig. Andrea Ciccone, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.**

**Così deciso in Napoli, in data 4.03.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**  
**Avv. A. Frojo**

**Fasc.225**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Pomponio; Avv. N. Cuomo. Prot.15749/174 pfi23-24/PM/blr.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Simone Mignone**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore sig. Simone Mignone, quattro (4) giornate di squalifica.

Il Tribunale, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore sig. Simone Mignone, tre (3) giornate di squalifica**

**Così deciso in Napoli, in data 4.03.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, il 7 Marzo 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**